

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA
C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09.02.2022
IL DIRETTORE GENERALE

**MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA
PESCARA ENERGIA SPA - C.F./P.I. 101777750686**

Premesso che:

- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019, nonché della determina AU del 31.10.2019.

Premesso, altresì, che:

- l'attività della Società viene svolta nei locali già adibiti a Ufficio Tributi del Comune di Pescara, con il pieno utilizzo dei relativi arredi e attrezzature varie;
- al fine di garantire la piena e corretta funzionalità degli impianti tecnologici situati presso la sede di questa Società, nello specifico quelli concernenti il sistema di climatizzazione e il sistema di illuminazione, necessita sottoporre gli stessi a opportuni e periodici interventi manutentivi prevedendo, laddove necessario, anche eventuali riparazioni e/o sostituzioni;
- per quanto sopra, è stato richiesto alla Pescara Energia SpA, società in house del Comune di Pescara, opportuno sopralluogo presso gli uffici di questa azienda.

Visto il preventivo presentato dalla PESCARA ENERGIA S.P.A. - C.F./P.I. 101777750686 – con sede legale in P.zza Italia 1- 65121 Pescara- e sede amministrativa in via del Circuito 69 - Pescara, trasmesso per posta elettronica in data 27.12.2021, prot. n. 27243, con il quale la ditta, a seguito del sopralluogo all'uopo effettuato presso questi uffici e rilevato quanto necessario, descrive la propria offerta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione degli interventi relativi alla sostituzione di interi componenti dell'impianto e con quanto di seguito formulato:

Il Servizio sarà inteso quale global service, comprensivo di assistenza e reperibilità, come meglio specificato:

- impianti di climatizzazione: pulizia filtri semestrale e commutazione stagionale, sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
- impianto idrico sanitari: verifica semestrale corretto funzionamento, manutenzione e sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
- impianto ascensori e di terra: manutenzione ordinaria e verifiche periodiche come da normativa vigente;
- impianto elettrico: verifica semestrale corretto funzionamento, manutenzione e sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
- estintori: verifica semestrale, collaudi e sostituzione estintori in caso di necessità.

Per lo svolgimento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, situati presso Adriatica Risorse SpA, è stato determinato il costo di €/anno 6.500,00 oltre IVA.

Esaminati, quindi, gli aspetti dell'offerta formulata dalla precitata PESCARA ENERGIA S.P.A. - C.F./P.I. 101777750686, e ritenuto il costo determinato congruo e adeguato per il servizio offerto, pienamente

confacente alle esigenze di Adriatica Risorse S.p.A., si ritiene opportuno procedere all'affidamento del Servizio in argomento prevedendone, altresì, una durata biennale.

Ritenuto, pertanto, procedere all'affidamento di che trattasi per la spesa complessiva di €. 13.000,00, oltre Iva, tenuto conto anche della documentata professionalità della Pescara ENERGIA SpA.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):

- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Visti, altresì,:

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "Decreto semplificazioni");
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del su richiamato "Decreto Semplificazioni";
- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021 ed in vigore dal 1.06.2021, concernente gli affidamento sotto soglia applicabili fino al 30.06.2023.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto, inoltre, il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Visto, altresì, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:

- l'acquisizione del CIG n. Z8D3500532, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
- la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL n. 30911836 del 14.01.2022 con scadenza validità 14.05.2022 della PESCARA ENERGIA SPA;
- la certificazione casellario ANAC del 31.01.2022;
- la visura Registro Imprese-Archivio ufficiale CCIAA, documento n. P V5437916 del 27.01.2022;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla precitata ditta, agli atti dell'ufficio, relative:
- al possesso dei requisiti di ordine generale resa dall'Amministratore Unico della ditta di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, come da dichiarazioni al DGUE;
- alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Legale rappresentante/Amministratore Delegato della ditta ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Dato atto inoltre, che:

- è stata attivata la procedura di verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 co.5, 81 e art. 216 del medesimo decreto legislativo nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC.
- qualora dai documenti acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che la ditta è priva dei requisiti necessari in relazione al presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Visti, infine:

- ✓ la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;
- ✓ il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- ✓ le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- ✓ il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;
- ✓ lo Statuto societario;
- ✓ il Codice Etico, approvato con determina A.U. del 20 novembre 2019;
- ✓ il MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001), approvato con determina AU del 9.11.2020;
- ✓ il PTPCT, ex L. 190/2012, approvato con determina AU 29.03.2021

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di prender atto** dell'offerta/preventivo della PESCARA ENERGIA S.P.A. - C.F./P.I. 101777750686 – con sede legale in P.zza Italia 1- 65121 Pescara- e sede amministrativa in via del Circuito 69 - Pescara, pervenuta per posta elettronica prot. n. 27243 del 27.12.2021e agli atti dell'ufficio;
3. **di affidare**, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alla Pescara Energia SpA il Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, collocati presso gli uffici di Adriatica Risorse SpA, per la *per la durata biennale* dalla sottoscrizione del presente contratto e per la spesa di €/anno 6.500,00, oltre IVA, e, quindi, per l'importo complessivo di €. 13.000,00, oltre Iva;
4. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:
 - a) *il fine* che con il contratto si intende perseguire è garantire la piena e corretta funzionalità degli impianti tecnologici, nello specifico del sistema di climatizzazione e del sistema di illuminazione, presso gli uffici della sede aziendale;
 - b) *l'oggetto* del contratto, è la fornitura del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, con esclusione degli interventi relativi alla sostituzione di interi componenti dell'impianto. Il Servizio, *quale global service*, sarà comprensivo di assistenza e reperibilità, come meglio specificato:
 - impianti di climatizzazione: pulizia filtri semestrale e commutazione stagionale, sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
 - impianto idrico sanitari: verifica semestrale corretto funzionamento, manutenzione e sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
 - impianto ascensori e di terra: manutenzione ordinaria e verifiche periodiche come da normativa vigente;
 - impianto elettrico: verifica semestrale corretto funzionamento, manutenzione e sostituzione parti di ricambio in caso di guasto;
 - estintori: verifica semestrale, collaudi e sostituzione estintori in caso di necessità.
 - c) *il valore economico* complessivo dell'affidamento è di €. 13.000,00, oltre Iva, spesa che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
 - c) *il contratto*, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

- d) *le clausole* contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi la regolare e completa fornitura del Servizio oggetto del presente affidamento, con i dettagli su richiamati;
- e) *la modalità* di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
- f) *la penale* per il mancato o ritardato svolgimento del Servizio in oggetto è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
- g) *per ogni genere di controversia* avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.
- 5. di precisare che** alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG n: Z8D3500532;
- 6. di dare atto**, che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'autocertificazione della Ditta di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;
- 7. di dare atto, altresì, che:**
- ✓ è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL n. 30911836 del 14.01.2022, con risultanza regolare e scadenza validità 14.05.2022;
 - ✓ è stata acquisita la documentazione trasmessa dall'Amministratore Unico della ditta contenente:
 - la dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
- 8. di stabilire che:**
- si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta incaricata, richiamati al precedente punto 7 e della regolare fornitura del servizio affidato da parte della stessa, con pagamento a 60 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (applicazione del regime di split payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1973, con scissione dei pagamenti in materia di IVA) - Codice Univoco: M5UXCR1;
 - il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla regolarità dell'Operatore economico con i tributi del Comune di Pescara, laddove dovuti;
 - così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società, con il presente atto, rende edotta la Ditta incaricata dei seguenti documenti aziendali in pubblicazione sul sito istituzionale di Adriatica Risorse SpA: Codice Etico, MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001) e PTPCT ex L. 190/2012, adottati da questa Società con determine dell'Amministratore Unico, rispettivamente il 20.11.2019, il 9.11.2020 e in data 29.03.2021;
 - l'Operatore economico si impegna a rispettare i principi espressi nei documenti sopracitati, dichiarando di accettare globalmente e nelle loro singole parti (ivi incluse le Parti speciali richiamate nel MOGC 231 con riferimento alle aree a rischio connesse alle specifiche attività oggetto del presente contratto), per averne preso completa visione alla pagina internet della Società e di attenersi alle disposizioni richiamate, nonché a farli conoscere e farvi attenere i Suoi collaboratori/dipendenti/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della Fornitura/Servizio consapevole che, la violazione anche di uno solo degli obblighi in essi indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di revoca del mandato ed al risarcimento del danno. In caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del MOGC 231 adottato dalla Società si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- 9. di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino